

TRIBUNALE DEL LAVORO

BOLOGNA

Ricorso ex art. 414 cpc

**con contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 669 bis e ss cpc
e di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc**

della signora **Anastasia Martini**, nata a Volgograd (RU) il 21.4.1994 e residente a Bologna in via Albinì 28 CF. MRTNTS94D61Z154P, rappresentata ed assistita dall'avv. Claudio Moscati (MSC CLD 64 HO4A944Z), elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo in Bologna Via Savenella n. 2, come da procura speciale apposta in calce al presente atto ex art 83 cpc. Le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate al n. fax 051/3391495 e/o PEC – avvclaudiomoscati @ ordineavvocatibopec.it.

contro

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca**, in persona del Ministro in carica p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna** in persona del legale rappresentante p.t.

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna- via Testoni 6 – PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

nonché, ove occorrer possa, nei confronti

dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per il conferimento supplenze per l'anno 2023/2024 per la classe di concorso ADMM – I fascia B sostegno.

in punto

previa concessione di provvedimenti cautelare

- all'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, nell'ambito della procedura relativa all'aggiornamento/inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per l'a.s. 2023/2024, il punteggio inerente il titolo di specializzazione da essa conseguito per il "sostegno" per scuola secondaria di primo grado, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente all'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di cui è causa nella posizione conforme al punteggio complessivo riconosciuto



- alla disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso ai provvedimenti di mancata valutazione/rettifica del punteggio, con ogni conseguente pronuncia di condanna e con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni

* * *

Premessa in fatto

1. La ricorrente, vista l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione 6 maggio 2022 n.112, avente ad oggetto le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento di incarico delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* (**doc. 1**), in data 18 aprile 2023 ebbe a presentare telematicamente domanda per l'inserimento, con riserva, negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo in applicazione dell'art 10 della predetta ordinanza 112/2022 (**doc. 2**), domanda riservata *“agli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione e/o titolo di specializzazione sul sostegno e/o titolo di specializzazione per i metodi differenziati secondo quanto disposto dal DM 51 del 17.3.2023”*

2. L'art. 10 della OM 112/2023 ¹prevede, nello specifico, la costituzione di un elenco aggiuntivo per l'a.s. 2023/2024 alle GPS per l'ammissione, anche con riserva, dei docenti aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno.

Il DM 51 del 17.3.2023, avente ad oggetto la costituzione di detto elenco aggiuntivo, (**doc. 3**) precisa al riguardo quanto segue.

Art. 1

(Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune)

1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS

¹ Articolo 10

(Elenco aggiuntivo alle GPS)

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispondente classe di concorso ovvero tipologia di posto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell'apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa.

3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema.



Avv. Claudio Moscati

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscatti@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 112/2022.

3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 112/2022.

4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all'OM 112/2022 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4 dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24.

6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

Articolo 2

(Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno)

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 112/2022.

3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 112/2022. Il Ministro dell'istruzione e del merito



4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla corrispondente tabella A/7 allegata all'OM 112/2022 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24.

6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti di sostegno.

Articolo 3

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. **Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

3. **Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di abilitazione e/o specializzazione richiesti per l'accesso agli elenchi aggiuntivi, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.** Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

4. Gli aspiranti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto.

5. **Le funzioni telematiche per l'apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 12 aprile 2023 (h. 9,00) ed il 27 aprile 2023 (h. 14,00), secondo le modalità descritte ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente attraverso il sistema informativo – comunque entro il giorno 4 luglio 2023 – il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data Il Ministro dell'istruzione e del merito comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità sopra descritte tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023.**

6. Non è consentito chiedere il deperimento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell'elenco aggiuntivo di una diversa provincia.



3. In ragione di dette disposizioni la ricorrente, con la domanda presentata il data 18 aprile 2023, chiedeva l’inserimento negli elenchi aggiuntivi per le GPS su posto di sostegno di I fascia, dichiarando, relativamente al titolo di accesso alla graduatoria e al relativo punteggio, il “...conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda ma entro il 30 giugno”, (cfr. pag. 4 – doc.2) cui sarebbe seguito lo scioglimento della riserva nei termini previsti dalle disposizioni regolamentari citate.

4. In data 22 giugno 2023 (**doc. 4**) la ricorrente ha presentato, sempre telematicamente, l’istanza di scioglimento riserve per il conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione, riservata “... agli aspiranti che hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’OM 112/2022 indicando di conseguire l’abilitazione e/o specializzazione e/o i Metodi Differenziati per le graduatorie di prima fascia dopo il termine di presentazione domande entro il 30 giugno 2023 secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 4 lettera e) della predetta OM”².

Nella domanda dava atto del titolo di accesso alla graduatoria e al relativo punteggio nei seguenti termini:

- titolo: TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO SULLO SPECIFICO GRADO
- votazione originale: 28
- votazione base: 30
- votazione rapportata base: 93
- votazione rapportata base 100
- data conseguimento: 17.6.2023
- Istituzione di conseguimento del titolo: Università degli Studi di Verona

5. All’esito dell’invio della domanda la ricorrente, dopo aver preso atto che per il voto conseguito per il titolo di specializzazione le erano stati attribuiti **22 punti** (cfr. TAB A/7 della O.M. 112/2022 casella A1.) si rendeva conto che, per un mero errore materiale nella compilazione, non aveva “spuntato”

² OM 112/2022 - Art. 7 comma 4 lett. e) *i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.*



la casella A.2. (TAB A/7 della O.M. 112/2022 relativamente ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado – **doc. 5**), ove è previsto che “*ai percorsi di specializzazione di cui all’art. 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori 12 punti*”.

La ricorrente, quindi, resasi conto della mancata indicazione, immediatamente inviava mail in data 28 luglio 2023 alla dott.ssa Agnini dell’USR di Bologna Ambito Territoriale V, responsabile del procedimento per le operazioni della scuola secondaria di I grado, con la richiesta di voler rettificare il punteggio finale con l’aggiunta del 12 punti, al fine di “*...non essere penalizzata nelle operazioni di immissione in ruolo prima fascia GPS sostegno secondaria I grado*”. (**doc. 6**)

7. In data 28 luglio 2023, con prot. 11381 dell’Ufficio V dell’Ambito Territoriale di Bologna, venivano pubblicate “in via DEFINITIVA” !! le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Bologna per l’a.s. 2023/2024, da cui si evince che alla ricorrente era stato attribuito il punteggio complessivo di 25, di cui 22 per il voto relativo al conseguimento del titolo di specializzazione e 3 per i titoli culturali (inglese B2), **con l’esclusione invece dei 12 punti previsti per lo stesso titolo di specializzazione (doc. 7).**

7. Stante il silenzio dell’amministrazione, in data 30 luglio 2023 la ricorrente, con l’assistenza del sottoscritto difensore, ha inviato PEC all’Ufficio Scolastico di Bologna, ribadendo la richiesta di rettifica del punteggio, essendo il mancato computo del 12 punti frutto di un mero errore materiale, peraltro superabile dal fatto che il titolo di specializzazione conseguito era comunque citato nella domanda, tanto da aver consentito di ottenere 22 punti in relazione alla votazione conseguita (doc. 8)

A tale richiesta non è seguito alcun riscontro.

8. Con provvedimento prot. 11659 del 4 agosto 2023 l’Ufficio V dell’Ambito Territoriale di Bologna (**docc. 9 - 10**), ha disposto la pubblicazione dei bollettini, suddivisi per gradi di istruzione ... relativi agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell’art. 5 commi 5 e ss DL 44/2023, precisando che:

- *I soggetti indicati negli allegati bollettini vengono individuati quali destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato fino al 31.08.2024, per tipo posto Sostegno presso l’istituzione scolastica specificata nei medesimi allegati;*

- *I docenti così individuati, a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e previo svolgimento della lezione simulata di cui all’art. 5 comma 8 del d.l. 44/2023, potranno essere assunti a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2023;*



Avv. Claudio Moscati

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscatti@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

- Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso. Tali soggetti sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

- I destinatari del predetto incarico dovranno prendere servizio presso l'Istituzione scolastica assegnata in data **1° settembre 2023**;

- I soggetti interessati potranno rinunciare all'incarico conferito con il presente provvedimento accedendo al link presente nella comunicazione dell'avvenuta nomina, entro e non oltre le **ore 23:59 del giorno 06.08.2023**;

- L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto summenzionato, in qualsiasi momento verificata, comporta la revoca dall'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

L'elenco allegato al predetto provvedimento, per quanto riguarda la classe di concorso di interesse (ADMM) mostra chiaramente che sono stati ritenuti idonei i docenti con punteggio da 33 a 202, e che quindi la ricorrente è stata esclusa, avendo l'amministrazione ritenuto di poter conteggiare solo 25 punti (22 per il voto del titolo di specializzazione e 3 per il titolo culturale) e non anche, come invece assolutamente dovuti, i 12 punti previsti per il possesso del titolo di specializzazione (cfr. TAB A/7 della O.M. 112/2022 casella A2).

Con punteggio corretto, e cioè 37 (22+12+3), la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere tra i docenti chiamati all'assunzione con contratto sino al 31.8.2024, con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione al 1 settembre 2023, e comunque avrebbe avuto diritto all'assunzione con contratto a termine anche sino al 30 giugno, in ragione sempre del maggior punteggio goduto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, visto il silenzio dell'amministrazione rispetto alle legittime richieste di rettifica del punteggio, la signora Anastasia Martini, si trova costretta a ricorrere avanti a codesto ill.mo Tribunale per veder dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciuto il corretto punteggio, con gli effetti conseguenti rispetto all'inserimento nelle graduatorie indicate, riservandosi di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche per perdita di chance lavorative e professionali.

FATTO e DIRITTO

I. Violazione dell'art. 6 comma 1 lett b) della legge 241/1990. Violazione dell'art. 71 comma 3 DPR 445/2000. Illegittimità per violazione e/o mancata applicazione dell'art 8 comma 6



dell’O.M. 112/2022. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost.

Tutte le procedure relative alle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il personale della scuola, avvengono oggi per il tramite di una piattaforma informatica, in cui l’interessato è chiamato a compilare le sue parti, nonché a “spuntare” le voci che interessano la propria posizione.

Tale modalità di domanda è sempre risultata particolarmente complessa, anche perché le Ordinanze Ministeriali (nel nostro caso la OM 112/2022) e i vari regolamenti applicativi, non sono certamente di facile interpretazione ed applicazione.

Esiste in giurisprudenza, da quando vige questo sistema, una grandissima casistica di errate valutazioni nei punteggi, causate proprio dalla rigidità del sistema informatico, unitamente alla mancanza di un controllo umano sulle valutazioni espresse dal sistema stesso.

A ciò si aggiunge una tempistica, per la presentazione delle domande, assai ristretta rispetto al passato, che certamente non agevola chi deve provvedere alla compilazione della modulistica on line. Nel nostro caso la comunicazione per lo scioglimento della riserva rispetto al titolo di specializzazione conseguito, doveva intervenire, sempre in via telematica, nel periodo 21 giugno – 4 luglio 2023.

A ciò si deve aggiungere che il precedente sistema di gestione delle domande prevedeva, all’esito del termine per la loro presentazione, la pubblicazione di “graduatorie provvisorie” con la conseguente possibilità per il docente di chiedere la rettifica del punteggio in caso di errori o malfunzionamenti del sistema. Oggi non risulta tale possibilità, essendo prevista la pubblicazione delle graduatorie definitive, senza alcuna previsione di reclamo !!!

Tale assurdo, illogico ed ingiusto sistema è senz’altro illegittimo in quanto in palese violazione dei principi in tema di procedimento amministrativo, con particolare riguardo alla fase istruttoria, per la quale il coinvolgimento della parte interessata è fondamentale, appunto, ai fini della legittimità del provvedimento finale, costituito nel nostro caso dalla corretta valutazione dei titoli per l’attribuzione del punteggio.

A tal riguardo è bene ricordare che l’art. 6 comma 1 lett d) della legge 241/1990 onera l’amministrazione, e nello specifico il responsabile del procedimento, a compiere tutti gli atti istruttori necessari per il corretto svolgimento del procedimento, potendo altresì provvedere a chiedere a parte istante il “... *rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”.

Eguale l’art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 stabilisce che, laddove le dichiarazioni di cui agli



Avv. Claudio Moscati

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

articoli 46 e 47 della medesima norma “...*presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito*”.

Non vi è dubbio che, nel caso della ricorrente, la mancata “spunta” nella istanza di scioglimento della riserva (doc. 4), della casella relativa al “dettaglio titolo di accesso alla graduatoria”, sia stato frutto di un mero errore materiale nella compilazione del modulo informatico, e che fosse quindi del tutto irrilevante e senz'altro sanabile da parte della amministrazione, tenuto peraltro conto del fatto che il “titolo di accesso” alla graduatoria era già chiaramente espresso nel medesimo modulo di domanda (sezione A.1. – Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio) con l'indicazione del “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado”.

Si tenga presente che situazione identica a quella di cui è causa, peraltro proprio in relazione alle procedure di cui alla O.M. 112 /2022, è stata trattata, correttamente, in maniera del tutto diversa dall'Ufficio Territoriale di Ravenna ove, a seguito di una specifica istanza di rettifica da parte di una docente, l'Ufficio ha provveduto a correggere il punteggio assegnato senza alcun problema (**doc. 11**). Anche giurisprudenza molto recente si è espressa su di una questione identica a quella di cui è causa (cfr. articolo su Orizzonte Scuola – **doc. 12**).

Il Tribunale di Foggia, con sentenza 2221/2023, ha infatti statuito che una docente, che aveva commesso un errore materiale nella compilazione della domanda on line, ha il diritto alla corretta valutazione del titolo di studio posseduto e all'attribuzione del relativo punteggio nelle GPS della provincia di riferimento per il biennio 2022/24, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore di inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telematica fosse addebitabile al docente ovvero al Ministero ovvero al sistema informatico.

In tale sentenza, per quanto risulta dall'articolo in cui è riportata, viene in particolare evidenziato che:

- l'art. 8 comma 6 dell'OM n. 112/2022 prevede che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico consentendo tuttavia la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, demandata agli uffici scolastici, e che quindi l'errore era agevolmente riscontrabile dall'Ufficio Scolastico competente, o comunque ben poteva essere sanato dietro tempestiva segnalazione e richiesta formulata dalla docente a seguito della pubblicazione della graduatoria (così come è stato per l'attuale ricorrente !!)

- la rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati in possesso del MIM discende, inoltre, dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 comma



l lettera b) della legge n. 241/1990 e dell'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000, che onera la pubblica amministrazione a concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, dato che con l'esercizio del soccorso istruttorio non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si permette di adeguare la domanda ad elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza dell'Amministrazione.

Tali considerazioni sono peraltro conformi al principio di correttezza ed imparzialità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost, nonché ai principi di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ove è stabilito che: *“1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni...”*.

Di tutta evidenza è come le citate norme e principi non siano stati rispettati dall'amministrazione resistente e che, pertanto, venga dichiarata l'illegittimità del comportamento da essa tenuto, con conseguente disapplicazione degli atti in forza dei quali non è stato riconosciuto/rettificato il punteggio (12 punti) alla ricorrente rispetto al dettaglio del titolo di specializzazione (TAB A/7 punto A.2. allegate alla O.M. 112/2022), e quindi accertato in via definitiva il diritto della stessa ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio in questione, da sommare al punteggio già riconosciuto.

II. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario

Si deve ritenere che la giurisdizione per la presente vertenza è di codesto Giudice Ordinario.

La causa, infatti, riguarda la mancata rettifica di un punteggio per il quale la ricorrente aveva pieno titolo per la sua attribuzione, punteggio utile per poter poi essere inserita nella corretta posizione di graduatoria, sia per quanto attiene le graduatorie provinciali per le supplenze a.s. 2023/2024 pubblicate in via definitiva il 28 luglio 2023 dall'Ufficio V dell'Ambito Territoriale di Bologna, sia gli elenchi (bollettini) approvati con prot. 11659 del 4 agosto 2023 l'Ufficio V dell'Ambito Territoriale di Bologna relativamente agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5 commi 5 e ss DL 44/2023.

Trattasi quindi di questione che non riguarda le controversie inerenti le procedure concorsuali ex art. 63 comma 4 del Dlgs 165/2001, norma riferita appunto a quelle procedure che presuppongono la pubblicazione di un bando, una valutazione comparativa tra i candidati e l'approvazione di una



graduatoria di merito.

Sul tema in oggetto la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria ha avuto modo di pronunciarsi più volte, indicando la competenza del G.O.

Si vedano tra le molte:

- In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria.

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10538

- La natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Sulle relative controversie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario

Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 08/07/2015, n. 3415

Sulla concessione di provvedimento cautelare.

Richiamate le argomentazioni difensive sopra riportate, idonee a qualificare la sussistenza del *fumus boni iuris*, indubbio l'attuale ed irreparabile gravissimo pregiudizio che incombe sulla ricorrente.

Come chiaramente indicato nelle premesse di fatto:



- nelle graduatorie provinciali per il 2023/2024 pubblicate in via definitiva il 28 luglio 2023 dall'Ufficio V dell'Ambito Territoriale di Bologna, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 25, di cui 22 per il voto relativo al conseguimento del titolo di specializzazione (**doc. 13**) e 3 per i titoli culturali (inglese B2), con l'esclusione invece dei 12 punti previsti per lo stesso titolo di specializzazione (doc. 7), contro i 37 punti di cui ha diritto;

- negli elenchi approvati con prot. 11659 del 4 agosto 2023 l'Ufficio V dell'Ambito Territoriale di Bologna relativamente agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5 commi 5 e ss DL 44/2023, la ricorrente rispetto alla sua classe di concorso (ADMM – Fascia 1B) risulta esclusa dato che sono stati ritenuti idonei i docenti con punteggio da 33 a 202, quando invece con 37 punti di cui aveva diritto ne sarebbe stata certamente parte

Con il punteggio corretto quindi la ricorrente avrebbe senz'altro diritto ad essere tra i docenti chiamati all'assunzione con contratto sino al 31.8.2024, con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione al 1 settembre 2023, e comunque avrebbe diritto all'assunzione con contratto a termine anche sino al 30 giugno, in ragione sempre del maggior punteggio goduto.

Il gravissimo pregiudizio è di tutta evidenza, stante anche la sua irreparabilità, tenuto conto che la procedura per l'immissione in ruolo di cui si tratta è speciale e quindi non ripetibile.

Alla luce di queste considerazioni è necessario quindi che, laddove codesto Tribunale non dovesse ritenere di decidere immediatamente la causa nel merito, venga concessa, prioritariamente con *decreto inaudita altera parte*, l'assegnazione, se del caso con riserva, del punteggio di 12 punti non rettificato dall'amministrazione, con l'ordine di immediato reinserimento nelle graduatorie di cui è causa con il punteggio complessivo di 37 punti.

PQM

La signora Anastasia Martini, con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni conseguenti ai comportamenti dell'amministrazione resistente, ricorre avanti all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti presupposti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso

in via cautelare e di urgenza

visto l'art. 669 sexies cpc, ed assunte ove occorra sommarie informazioni,

- con decreto inaudita altera parte, e fissazione d'udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento, ovvero

- con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza, ex art. 700 cpc,



ritenuta

anche solo in via sommaria, la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave ed attuale pregiudizio a carico della ricorrente per i motivi di cui in atti,

voglia

a) ordinare alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza a:

- rettificare, se del caso con riserva, il punteggio attribuito alla ricorrente a seguito delle procedure di cui è causa con l'aggiunta dei 12 punti previsti per il possesso del titolo di specializzazione (cfr. TAB A/7 della O.M. 112/2022 casella A2), e quindi per complessivi 37 punti, con il conseguente corretto inserimento, per l'anno scolastico 2023/2024, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento n. 11381 del 28.7.2023 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, nonché nell'elenco (bollettini) pubblicato con provvedimento n. 11659 del 4.8.2023 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5 DL 44/2023, per il sostegno (ADMM), e ciò al fine di consentirle di poter concorrere alla assegnazione dei posti disponibili
- emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella predetta graduatoria e nell'elenco sopra citati

b) in ogni caso emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.

nel merito

Voglia, fissata con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, e previa conferma del provvedimento cautelare emesso, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistenti, accogliere le seguenti

conclusioni

per i motivi tutti di cui in atti, e previa disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso:

I) Accertare e dichiarare, in via definitiva, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti, in aggiunta al punteggio di 25 già attribuitole per la procedura di cui è causa, i 12 punti previsti per il possesso del titolo di specializzazione (cfr. TAB A/7 della O.M. 112/2022 casella A2) e quindi per complessivi 37 punti, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per l'anno scolastico 2023/2024, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento n. 11381 del 28.7.2023 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale



di Bologna, nonché nell'elenco (bollettini) pubblicato con provvedimento n. 11659 del 4.8.2023 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5 DL 44/2023, per il sostegno (ADMM), con gli effetti conseguenti

II) conseguentemente condannare e/o ordinare, alle Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione/rettifica graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento n. 11381 del 28.7.2023 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, nonché nell'elenco (bollettini) pubblicato con provvedimento n. 11659 del 4.8.2023 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5 DL 44/2023 per il sostegno (ADMM), inserendo la ricorrente nei rispettivi posti nel rispetto dei 37 punti ad essa spettanti

III) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto avv. Claudio Moscati, difensore nel ricorso di cui in epigrafe della signora Anastasia Martini come da procura apposta in calce al medesimo ricorso,

premesse che

- il giudizio ha ad oggetto il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la rettifica del punteggio attribuitole a seguito della procedura di cui è causa, per complessivi 37 punti, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per l'anno scolastico 2023/2024, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento n. 11381 del 28.7.2023 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, nonché nell'elenco (bollettini) pubblicato con provvedimento n. 11659 del 4.8.2023 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5 DL 44/2023, per il sostegno (ADMM);
- nella predetta classe di concorso sono inseriti altri docenti che potrebbero potenzialmente vantare una posizione di controinteresse con quello della attuale ricorrente rispetto alla attribuzione dei posti oggetto della suddetta procedura
- ai fini dell'eventuale e ritenuta necessità della integrale del contraddittorio, il suesteso ricorso deve essere notificato a tutti i docenti controinteressati e cioè coloro i quali sono inseriti per l'anno scolastico 2023/2024, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento n. 11381 del 28.7.2023 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, nonché



Avv. Claudio Moscati

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

nell'elenco (bollettini) pubblicato con provvedimento n. 11659 del 4.8.2023 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5 DL 44/2023, per il sostegno (ADMM)

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari

considerato che

- la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi similari a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata (cfr. per tutte TAR Lazio nn. 176, 177, 178 e 179 del 2009), e che in tale senso si sono ripetutamente pronunciati anche i giudici ordinari, riconoscendo esplicitamente che: *"... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nella apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto ..."* (cfr. Tribunale di Genova sez. Lavoro RG 3578/2011 provvedimento del 1.9.2011 pubblicato sul sito del MIUR – e così moltissime altre);

- tale forma di notifica ad oggi è sistematicamente autorizzata dal Giudice Ordinario ed Amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive

- tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/ o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente ove istituito il servizio tutto ciò premesso il sottoscritto avv. Claudio Moscati svolge

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice adito, solo ove sia ritenuta la necessità di disporre la chiamata in giudizio del personale docente inserito nella graduatoria di cui è causa per la definizione nel merito della presente controversia;

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso del ricorrente e del provvedimento di fissazione di udienza:

- 1) agli eventuali controinteressati, da identificarsi genericamente come docenti appartenenti alla classe di concorso ADMM (sostegno), tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/ o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, nella parte dello stesso all'uopo destinata: del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo della ricorrente e delle amministrazioni resistenti; della data dell'udienza cautelare e di merito;



2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di un'unica copia alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai fini e agli effetti del D.P.R. 115/02 si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato, e che il contributo unificato versato, stante la domanda cautelare e di merito, è pari ad euro 518.

Il procuratore costituito con la sottoscrizione dell'atto dichiara

che le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate a mezzo fax al n. 051/3391495 e a mezzo mail all'indirizzo: avvclaudioscati@ordineavvocatibopec.it

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza del Ministero dell'Istruzione 6 maggio 2022 n.112
- 2) domanda in data 18.4.2023 di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze
- 3) DM 51 del 17.3.2023
- 4) istanza in data 22.6.2023 di scioglimento riserve per il titolo di abilitazione/specializzazione
- 5) Tabella A/7 della O.M. 112/2022
- 6) mail Martini/USR in data 28.7.2023
- 7) pubblicazione GPS prot. 11381 del 28.7.2023
- 8) PEC in data 30.7.2023
- 9) provvedimento prot. 11659 del 4.8.2023 l'Ufficio V dell'Ambito Territoriale di Bologna
- 10) DM 119/2023
- 11) mail di comunicazione rettifica USR E.R. Ambito di Ravenna
- 12) articolo su sentenza n. 2221/2023 del Tribunale di Foggia
- 13) certificazione Università di Verona specializzazione sostegno scuola secondaria I grado Bologna, 8 agosto 2023

Avv. Claudio Moscati

